

Viale Marconi, 12  
 32042 Calalzo di Cadore (BL)  
 C.F. 92013560252  
 IBAN: IT 70 X0306 96123 2100000001092



## **STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "A.D.A. CADORE ODV"**

**"ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI ODV" - Calalzo di Cadore (BL)**

### **TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 - Denominazione e sede**

E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI ODV" nella sua abbreviazione "A.D.A. Cadore ODV", in forma di Associazione non riconosciuta. L'Associazione esiste ed opera nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs n°117/2017 e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in Viale Marconi 12 nel Comune di Calalzo di Cadore. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti..

#### **ARTICOLO 2 - Statuto**

L'Associazione "A.D.A. Cadore ODV" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117, delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **ARTICOLO 3 - Efficacia dello Statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

L'Associazione persegue i propri scopi in linea e secondo gli indirizzi della Federazione Nazionale delle Associazioni per i diritti degli Anziani (A.D.A.) di volontariato – ODV.

#### **ARTICOLO 4 - Interpretazione dello Statuto**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle pre-leggi al Codice Civile.

#### **ARTICOLO 5 - Finalità ed Attività**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati di cui all'art. 5 comma 1 CTS sono: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n°328 e successive modifiche e integrazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n°104 e alla legge 22 giugno 2016, n° 112 e successive modificazioni. A titolo esemplificativo ma non



Provincia di Belluno  
Ufficio Provinciale di Belluno  
11100 Belluno

esautivo le azioni si concretizzano nel:

a) promuovere iniziative a garantire il diritto dell'anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio-culturale. In tale ambito assume fondamentale importanza il servizio di trasporto di anziani, ammalati e disabili verso ospedali, ambulatori o uffici pubblici.

b) assumere o stimolare iniziative finalizzate al superamento di situazioni di emarginazione e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa. c) individuare e promuovere attività per l'utilizzazione a favore della società della grande risorsa rappresentata dall'enorme patrimonio di esperienza, di cultura e di capacità degli anziani in attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di formazione atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età.

d) promuovere l'integrazione sociale della persona e sensibilizzare la collettività ai problemi della società, con particolare riguardo al tema dell'invecchiamento e della salvaguardia dei diritti degli anziani.

e) partecipare alla formazione di provvedimenti legislativi o amministrativi, regionali provinciali e comunali che siano in grado di migliorare le condizioni dell'anziano. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare raccolta di fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

L'"A.D.A. Cadore", pur mantenendo la propria piena autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria, aderisce all'A.D.A. Nazionale; potrà altresì aderire ad altri organismi provinciali, regionali, nazionali ed esteri aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi.

## **TITOLO SECONDO - ASSOCIATI**

### **ARTICOLO 6 - Ammissione**

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà si impegnano concretamente a realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 90 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva sua riunione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

### **ARTICOLO 7 -Diritti e doveri degli associati**



Gli associati dell'organizzazione hanno diritto di:

- eleggere gli organismi sociali e di essere eletti negli stessi,
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; ● votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purchè in regola con i pagamenti della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo articolo; ● denunciare i fatti che ritiene censurabili.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di :

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno,
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

#### **ARTICOLO 8 - Volontario ed attività di volontariato**

Le attività di cui all'articolo 5 del presente statuto sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°45, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente che delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ai sensi dell'art.17 del D.Lgs n°117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

#### **ARTICOLO 9 - Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta.

L'associato che, pur non dimettendosi, non partecipa alla vita associativa per un periodo di cinque anni si intende automaticamente escluso dagli elenchi degli associati con annotazione sul libro dei soci.

### **TITOLO TERZO - ORGANI**

#### **ARTICOLO 10 - Gli organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:



- L'Assemblea dei associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'organo di controllo
- L'organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **ARTICOLO 11 - L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per associato.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

#### **ARTICOLO 12 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; ● approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ● delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; ● delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ARTICOLO 13 - Convocazione**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. Sia la prima che la seconda convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, l'orario ed il luogo e deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e/o mediante affissione nella sede dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 14 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in propria o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i



1111

Consiglieri non hanno diritto di voto.

#### **ARTICOLO 15 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ARTICOLO 16 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sette ad un massimo di undici membri comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati per la durata di tre anni e possono essere rieletti per tre mandati. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non sia possibile si provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti nel corso della successiva Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuita ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 17 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei



presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente oltre ad avere la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, convoca l'Assemblea degli associati.

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ARTICOLO 18 - Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs.117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi della corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ARTICOLO 19 - Revisione dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio e di verificare, con spirito collaborativo, il rispetto dello statuto e delle deliberazioni degli organi. Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno una volta all'anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro dei verbali delle loro riunioni, partecipano di diritto all'Assemblea, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno pareri sui bilanci.

Nel caso i cui si verificano le condizioni previste dall'art.31 del D.Lgs 117/2017, è nominato un revisore contabile iscritto al relativo registro.



## **TITOLO QUARTO - PATRIMONIO E BILANCIO**

### **ARTICOLO 20 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- vendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni
- ogni altra entrata ai sensi del D.Lgs117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

### **ARTICOLO 21 - I beni**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile dagli associati.

**ARTICOLO 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio** L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, 2° comma, del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

### **ARTICOLO 23 - Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato

### **ARTICOLO 24 - Bilancio sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

### **ARTICOLO 25 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le



modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **ARTICOLO 26 - Personale retribuito**

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs. n°117/2017.

### **TITOLO QUINTO - RESPONSABILITA'**

#### **ARTICOLO 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 117/2017.

#### **ARTICOLO 28 - Responsabilità dell'Associazione**

L'Associazione risponde , con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ARTICOLO 29 - Assicurazione dell'Associazione**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

#### **ARTICOLO 30 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs 117/2017.

#### **ARTICOLO 31 - Libri sociali**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta formulata all'organo competente.

### **TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 32 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **ARTICOLO 33 - Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.



A decorrere dal termine di cui all'art.104 del D.Lgs 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5 – sexies del D:L:n°148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo decimo del D.Lgs 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Calalzo di Cadore, 28 maggio 2021

Il Segretario  
(Renato Lepore)

Il Presidente  
(Mario Molinari)

**ADA CADORE**  
Associazione per i Diritti degli Anziani  
Viale Marconi, 12  
32042 CALALZO DI CADORE  
Tel. 0435 501167





VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DELL'ASSOCIAZIONE "A.D.A. CADORE ODV" DI CALALZO DI C.  
DEL GIORNO 28 MAGGIO 2021

L'anno 2021 addì 28 del mese di maggio, alle ore 18 l'Assemblea degli associati dell'ADA CADORE, convocata con avviso del 17 maggio 2021 recapitato a ciascuno, si è riunita in seconda convocazione nella sala consiliare del Municipio di Calalzo di Cadore.

Sono presenti numero 29 associati, mentre numero 30 soci hanno rilasciato delega scritta ad essere rappresentati.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.3 e 14 del vigente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita.

Assume la presidenza il Sig. Molinari Mario in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale riconosciuta legale l'adunanza, sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO ai sensi del D.Lgs n°117/2017.

Dopo aver dato lettura dei vari articoli, il Presidente apre la discussione e dopo breve dibattito i soci presenti esprimono sostanziale giudizio favorevole sul documento, si passa quindi alla votazione che dà il seguente risultato:

- PRESENTI N° 59
- VOTANTI N° 59
- FAVOREVOLI N° 59


Per cui, visto l'esito della votazione, viene approvato il nuovo statuto composto da n°33 articoli di cui il presente verbale costituisce allegato.

Nel contempo viene revocato il precedente statuto ed è attribuito mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come sancito dall'art.8 della L.266/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

Calalzo di Cadore, 28 maggio 2021

Il Segretario  
(Renato Lepore)



Il Presidente  
(Mario Molinari)





Registrato a Belluno il	31 MAG. 2021
n. 655 serie 3	Liquidati €. /
ESENTE	

IL FUNZIONARIO  
Giovanna Vedoe  
*Giovanna Vedoe*

firma su delega del Direttore Provinciale  
(Vincenzo Lozito)